



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**  
**Reparto Ambientale Marino**

-----  
**13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, Ambiente, beni ambientali)**  
**Presidente Vilma MORONESE**

**Resoconto intervento VTC sul DDL “Legge Salva Mare”**

In data 12 ottobre 2020, a partire dalle ore 16 circa, in sede di Ufficio di Presidenza integrato, si è tenuta l'audizione del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1571 (legge SalvaMare), 674, 1133, 1503 e 1822. Per il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera è intervenuto lo scrivente in qualità di Capo del Reparto Ambientale Marino presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Lo scrivente inizia l'esposizione premettendo come il DDL risulti già approvato dalla Camera; si tratta di un testo che esprime la volontà del Ministro Costa di far approvare una normativa specifica sulla tutela del mare, con una particolare attenzione su due punti:

1. la problematica della plastica e, più in generale, del *marine litter* eccessivamente presente ormai in tutti i mari;
2. lo sforzo che il ceto peschereccio svolge nel recupero di questi materiali estranei all'ambiente marino (e che costituirebbero il 5-8% di ogni singolo strascico).

In merito al secondo punto, peraltro, vi è difficoltà attuale nel conferire nei porti i rifiuti plastici incidentalmente recuperati in mare, anche a causa dell'attuale quadro normativo, che considera produttore di rifiuti il pescatore stesso. Occorre avere, pertanto, una attenzione particolare per evitare ancora ostacoli normativi ed incentivare e premiare, al contrario, la buona volontà del ceto peschereccio, favorendo così il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati. Il DDL vorrebbe proprio rimuovere questo ostacolo, su cui peraltro convergono anche le altre proposte di DDL in esame.

Lo scrivente prosegue l'audizione accennando alla possibilità, contemplata nel DDL, di consentire alle organizzazioni di volontariato di effettuare campagne sulla raccolta di rifiuti accidentalmente pescati, toccando anche aspetti legati al riciclaggio degli stessi laddove i consorzi si vedrebbero facilitati e supportati. Anche in questo caso viene sottolineato lo sforzo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che nel bando di

gara per l'affidamento del servizio antinquinamento marino ha incluso anche quello di contenimento del *marine litter*.

Si procede infine alla elencazione e breve descrizione dell'articolato del DDL 1571 presentato dal Ministro dell'ambiente, illustrando le novità introdotte dalle singole disposizioni, con riferimento ai collegati DDL in esame, riferite anche ad alcuni aspetti di interesse per il Corpo, in particolare:

### **Disegno di legge del Ministro dell'ambiente approvato alla Camera - N. 1571**

*“Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»)”*

#### Articolo 1

Il primo comma individua le *finalità della legge*.

Il secondo comma individua le *definizioni applicabili*, richiamando preliminarmente le definizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, aggiungendo le ulteriori specifiche definizioni.

#### Articolo 2

Il comma 1 individua le *modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati*. Tali rifiuti vengono equiparati a quelli prodotti delle navi, fatte salve le specifiche disposizioni dettate dall'articolo in esame, e, pertanto, devono essere conferiti agli impianti portuali di raccolta. Il conferimento dei predetti rifiuti all'impianto portuale di raccolta si configura quale deposito temporaneo ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lett. bb), del decreto legislativo 3 aprile giugno 2006, n. 152.

Il comma 2 prevede che in caso di ormeggio di un'imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un'Autorità del sistema portuale, *la gestione dei rifiuti pescati in mare rientra nel più generale sistema di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*.

Il comma 3 prevede che nel caso in cui il comandante della nave che approda in un *piccolo porto non commerciale* - caratterizzato solo da traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto - conferisce i rifiuti accidentalmente pescati presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti.

Il comma 4 dell'articolo in oggetto chiarisce che il *conferimento di tali rifiuti*, da parte di pescatori e/o utenti dei porti, avviene a *titolo gratuito*.

Il comma 5 riconduce *i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti nei laghi, nei fiumi e nelle lagune*, anche attraverso campagne di pulizia, all'interno della categoria dei rifiuti urbani.

Al fine di evitare che i costi della gestione di tali rifiuti gravino esclusivamente sui pescatori e sugli utenti dei porti è previsto che *i costi di gestione di tali rifiuti* siano coperti da una componente della tariffa di gestione del servizio integrato dei rifiuti.

Il comma 6 specifica che le modalità di *copertura dei costi* è finalizzata a *“distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri di cui al presente articolo”*;

Il comma 7 è stato previsto che negli avvisi di pagamento i costi per la raccolta dei rifiuti in mare saranno indicati in modo distinto rispetto alle altre voci;

Il comma 8 dell'articolo in esame prevede elementi di *premierità nei confronti del comandante del peschereccio* soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dal

presente articolo, che comunque non pregiudichino la tutela dell'ecosistema marino e il rispetto delle norme sulla sicurezza.

#### Articolo 3

L'articolo 3 illustra le modalità di *organizzazione delle campagne di pulizia volontarie* le quali possono essere organizzate d'ufficio, o su istanza presentata all'Autorità competente (COMUNE) dal soggetto promotore della campagna.

Nelle more dell'adozione di tale decreto, le campagne possono essere avviate dopo 30 giorni dalla presentazione dell'istanza all'autorità competente.

È in ogni caso riservata alla predetta Autorità competente la possibilità di adottare provvedimenti motivati di divieto di inizio o di prosecuzione dell'attività medesima ovvero di adottare prescrizioni.

#### Articolo 4

L'articolo 4, al fine di *promuovere il riciclaggio della plastica e di altri materiali non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne*, in conformità con la gerarchia dei rifiuti attribuisce al Ministro dell'ambiente il potere di stabilire i criteri e le modalità sulla base dei quali i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti.

#### Articolo 5

La proposta di cui al comma 1 è di inserire nell'ordinamento vigente un'ulteriore possibile modalità di *gestione delle biomasse vegetali spiaggiate*.

In particolare viene considerata la possibilità di *reimmettere in mare* il suddetto materiale *in siti ritenuti idonei dall'autorità competente (COMUNE)*.

Il comma 2 specifica in particolare la gestione di materiali "*accumuli antropici*" costituiti da materiale vegetale, sabbia e altro materiale inerte frammisto a materiale di origine antropica, prodotti dallo spostamento e dal successivo accumulo in determinate aree. Ai fini di ripascimento degli arenili viene prevista la possibilità di riprendere il materiale inerte sottoponendo gli accumuli ad opportune operazioni di vagliatura. Tale *operazione di recupero sarà valutata e autorizzata, caso per caso, dall'autorità competente (COMUNE)*.

#### Articolo 6

La norma si limita a prevedere l'emanazione di un *decreto* ministeriale con il quale saranno adottate le linee guida cui dovranno conformarsi le *attività tecnico-scientifiche di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino*. Il decreto verrà predisposto dal MATTM sentito, tra gli altri il Comando Generale delle CCPP.

#### Articolo 7

L'articolo prevede la possibilità di organizzare *campagne di sensibilizzazione* della collettività sulle strategie per l'ambiente marino.

#### Articolo 8

L'art. 8 introduce la promozione dell'*educazione ambientale nelle scuole*.

#### Articolo 9

In occasione della "*giornata del mare*" riconosciuta dalla Repubblica italiana l'11 aprile di ogni anno gli istituti scolastici possono promuovere *iniziative* volte a diffondere la conoscenza del mare, "anche in riferimento alle misure *per prevenire e contrastare l'abbandono dei rifiuti in mare*".

#### Articolo 10

Prevede l'adozione di misure atte ad incentivare comportamenti sempre più rispettosi delle esigenze di tutela dell'ambiente marino e costiero da parte degli *imprenditori ittici*, con *l'attribuzione di un riconoscimento ambientale*.

Il comma 3 prevede la facoltà per i Comuni di realizzare un sistema incentivante per il rispetto dell'ambiente volto ad attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazione, non esercenti attività professionale, che recuperano e conferiscono a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati o volontariamente raccolti.

Articolo 11

Detta criteri per la *disciplina di impianti di desalinizzazione*.

Art. 12

Istituisce un *tavolo interministeriale* per coordinare l'azione di contrasto dell'inquinamento marino. Fanno parte del tavolo *due rappresentanti del Comando Generale delle CCPP*.

Articolo 13

Trasmissione da parte del Ministro dell'ambiente alle Camere di una relazione entro il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 14

Prevede la clausola d'invarianza finanziaria.

### **Disegno di legge dei senatori Mantero e altri - N. 674**

*"Modifiche al D.to Lgv 152/2006 per il recupero di rifiuti in mare"*

Articolo 1

Integra l'art. 256 del D.to Lgs 152/2006 stabilendo che *all'attività di recupero di rifiuti in mare non si applicano le pene* per l'attività di gestione rifiuti non autorizzata.

Articolo 2

Prevede l'individuazione *in ciascun porto di punti di raccolta rifiuti recuperati in mare*.

### **Disegno di legge dei senatori Iannone e altri - N. 1503**

*"Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino"*

Articolo 2

Prevede l'istituzione *in tutti i porti a cura dell'autorità portuale di isole ecologiche* per la raccolta dei rifiuti recuperati in mare.

Articolo 3

Prevede che l'Autorità Portuale fornisca informazione agli imprenditori ittici

Articolo 4

Prevede un *credito di imposta di 40 euro* per gli imprenditori ittici per ogni quintale di rifiuti solidi recuperati in mare durante l'attività di pesca.

Articolo 5

Prevede la *riconversione delle imprese ittiche* in attività finalizzate alla raccolta dei rifiuti in mare.

### **Disegno di legge dei senatori La Mura - N. 1822**

*"Disposizioni in materia di gestione ecosostenibile delle biomasse vegetali spiaggiate ai fini della tutela dell'ecosistema marino e costiero"*

Articolo 3

Al comma 2, lettera d), prevede il *coinvolgimento del Comando Generale delle CC.PP.* per l’emanazione di criteri da parte del MATTM per attività di informazione e sensibilizzazione sul valore ecologico della *banquette*.

Il comma 4 prevede il coinvolgimento delle Capitanerie di porto per l’attività sperimentale di re-immissione in mare della *banquette*.

Terminata l’esposizione dello scrivente, nel corso del dibattito, avviato dalla Senatrice LA MURA, sono stati richiesti alcuni chiarimenti in merito al DDL 1822 (*banquette, ndr*) e circa la sua completezza ovvero necessità di ulteriori integrazioni e modifiche. Al riguardo, lo scrivente è intervenuto ricordando come il DDL in questione già contempla il tema della gestione dei residui vegetali, anche se ci sono margini affinché, in tale legge sia ulteriormente sviluppata tale tematica. La Senatrice LA MURA richiede allo scrivente un’analisi congiunta delle disposizioni della “Salvamare” dedicata alla posidonia e del DDL1822; al riguardo, si è ritenuto dover precisare come il disegno di legge sia già stato licenziato dalla Camera e come lo stesso DDL comunque presenterebbe ancora margini di miglioramento, come ad es. proprio l’art. 5 del DDL 1571, date alcune perplessità circa il fatto che tutti i Comuni possano effettivamente decidere sulla destinazione della biomasse spiaggiate, quando forse tornerebbe utile l’istituzione di un organismo di supporto per la non facile scelta dei siti ove reimmettere tale materiali.

Roma, 21 ottobre 2020

Il Capo Reparto  
Amm. Isp. (CP) Aus. Aurelio CALIGIORE  
(documento sottoscritto con firma digitale  
ai sensi del D Lgs 7/3/2005, n. 82)